

Ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2021 le spese ammissibili sono le seguenti:

- a.** acquisto, anche in leasing, ed installazione di personal computer ed altre attrezzature informatiche, modem, router e di impianti wifi;
- b.** affitto di servizi cloud relativi ad infrastruttura server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;
- c.** acquisto, anche in leasing, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza degli incassi online;
- d.** acquisto, anche in leasing, di software e relative applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;
- e.** creazione o acquisto, anche in leasing, di software e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita on line di pernottamenti, pacchetti e servizi turistici, quali gestione front, back office e API – Application Program Interface per l'interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;
- f.** acquisto o affitto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM – Customer Relationship Management;
- g.** acquisto o affitto di licenze software e servizi necessari per il collegamento all'hub digitale del turismo di cui alla misura M1C3-I.4.1 del PNRR;
- h.** acquisto o affitto di licenze del software ERP – Enterprise Resource Planning per la gestione della clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente;
- i.** creazione o acquisto, anche in leasing, di software per la gestione di banche dati e la creazione di strumenti di analisi multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione;
- j.** acquisto o affitto di programmi software per piattaforme informatiche per la promozione e commercializzazione digitale di servizi e offerte innovative.

Sono esclusi dalle spese ammissibili i costi relativi alla intermediazione commerciale.

In ogni caso, non sono ammissibili le spese:

- a)** non ritenute ammissibili in sede di rendicontazione dalla Commissione europea;
- b)** che non risultano conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 18 giugno 2020 e agli orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU (2021/C 280/01);

c) obbligatorie a norma di legge.